

PROV. N 348

IPSEMA ROMA

Prot. n° 8721/2009 Del 24/07/09
AREA CIV



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Roma Partenza - Roma, 14/07/2009
Prot. 01 / Gab / 0007023 / 2.176

*Il Ministro del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali*

IPSEMA Segreteria del Presidente Avv. Antonio PARLATO
20 IUG 2009
ARRIVATO

Al Direttore generale per
l'attività ispettiva

Al Direttore generale per le
politiche previdenziali

Al Commissario straordinario
dell'IPSEMA

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Procedure di accertamento dell'esposizione all'amianto per il settore marittimo.

Ai fini della fruizione dei benefici pensionistici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per l'esposizione all'amianto, il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevede, al comma 3 dell'art. 3, che l'avvio del procedimento di accertamento di tale esposizione sia subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro.

L'assolvimento di tale onere si è rivelato, peraltro, di scarsa praticabilità per il lavoratore del settore marittimo a ragione della specificità della disciplina lavorativa di settore e della non stanzialità dell'attività lavorativa svolta.

Ciò premesso, ravvisata l'esigenza di trovare adeguata soluzione alla questione, allo scopo di rendere concretamente fruibile anche in favore dei lavoratori del settore marittimo il diritto al beneficio previdenziale, riconosciuto dalle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del citato decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previe apposite indagini, il curriculum lavorativo, sostituendosi al datore di lavoro.

Pertanto, in tutti i casi di lavoratore marittimo impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo, la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio provvederà al rilascio del predetto curriculum, ove non in possesso di altra documentazione utile ai fini dell'accertamento, tramite validazione dell'estratto

matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto oppure del libretto di navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria.

La Direzione provinciale del lavoro provvederà, inoltre, a trasmettere alla Sede compartimentale IPSEMA competente il curriculum lavorativo, dandone comunicazione all'interessato, al fine di integrare la domanda già presentata e di consentire l'avvio della procedura di accertamento della sussistenza e della durata di esposizione all'amianto da parte del predetto, Istituto al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 567, della legge n. 266/2005 sono state demandate tali funzioni per i lavoratori marittimi relativamente ai periodi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'IPSEMA provvederà, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, all'accertamento dell'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, secondo le modalità previste nel citato decreto 27 ottobre 2004, in particolare avvalendosi dei dati di cui all'articolo 3, comma 7, nonché di criteri tecnico-scientifici elaborati sulla base dei predetti dati.

(Maurizio Sacconi)

